Diritto e salute

Codice etico

Premessa

Il presente Codice etico, in conformità al Regolamento della Rivista, definisce gli standard di condotta a cui sono tenuti tutti i soggetti coinvolti nel processo editoriale della rivista «Diritto e salute» (di seguito: «la Rivista»): il Comitato di direzione, il Consiglio di redazione, le autrici / gli autori dei contributi e le/i revisore/revisori (di seguito anche «referee»).
Il Codice etico si ispira alle linee guida elaborate dal Committee on Publication Ethics (COPE) e si conforma ai requisiti stabiliti dall'ANVUR per la classificazione delle riviste scientifiche. La sua osservanza è condizione necessaria per partecipare al processo editoriale della Rivista.
La natura multidisciplinare della Rivista – aperta alle scienze giuridiche e alle scienze mediche, nonché alle scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche – richiede che gli standard etici siano applicati in modo uniforme a tutte le aree disciplinari rappresentate.

Sezione I
Doveri del Comitato di direzione e del Consiglio di redazione

Art. 1 – Responsabilità editoriale
1. Il Comitato di direzione è responsabile delle decisioni relative alla pubblicazione dei contributi presentati alla Rivista. Le decisioni sono assunte esclusivamente sulla base del valore scientifico, della rilevanza, dell'originalità e della correttezza metodologica dei contributi, senza discriminazioni fondate sul sesso, il genere, la razza, la religione, l'origine etnica o nazionale, la cittadinanza, l'orientamento sessuale, l'identità di genere, l'età o l'orientamento politico delle/degli autrici/autori.
2. Il Comitato di direzione e il Consiglio di redazione operano nel rispetto della normativa vigente, con particolare riguardo alla disciplina in materia di diffamazione, violazione del diritto d'autore e plagio.
3. Il Comitato di direzione garantisce la riservatezza delle informazioni concernenti i contributi ricevuti e le/gli autrici/autori, acquisite nell'esercizio delle attività editoriali. Tali informazioni non possono essere comunicate a soggetti terzi non coinvolti nel processo editoriale, né utilizzate per scopi diversi dalla gestione della Rivista.
4. Il Comitato di direzione garantisce che il processo di revisione tra pari sia condotto in modo trasparente, rigoroso e in conformità al Regolamento editoriale della Rivista.

Art. 2 – Procedura di revisione tra pari

1. Il Comitato di direzione garantisce che ogni contributo destinato alla sezione Saggi e alla sezione Giurisprudenza e commenti sia sottoposto a revisione tra pari a doppio cieco (double blind peer review), secondo le modalità previste dal Regolamento editoriale.
2. La procedura di revisione è descritta pubblicamente sul sito internet della Rivista e nel presente Codice etico. Essa prevede: l'anonimizzazione del contributo prima dell'invio alle/ai referee; la selezione di referee dotate/i di specifica competenza tematica e prive/i di conflitti di interesse; la compilazione da parte di ogni referee di una scheda di valutazione strutturata; la comunicazione motivata all'autrice/autore dell'esito della revisione, corredato delle schede anonimizzate.
3. Il Consiglio di redazione, di concerto con il Comitato di direzione, adotta misure idonee a garantire la riservatezza dell'identità delle/dei referee durante l'intero processo di valutazione e dopo la sua conclusione.
4. Il Comitato di direzione comunica annualmente, sul sito internet della Rivista, la lista delle/dei referee che hanno collaborato alla valutazione dei contributi nel corso dell'anno, senza indicare l'abbinamento tra referee e singoli contributi.
5. Il tasso di accettazione e rifiuto dei contributi può essere pubblicato periodicamente dalla Rivista, al fine di garantire la trasparenza del processo editoriale.

Art. 3 – Gestione dei conflitti di interesse

1. I componenti del Comitato di direzione e del Consiglio di redazione sono tenuti a dichiarare ogni situazione che possa configurare un conflitto di interesse, anche potenziale, rispetto ai contributi in valutazione. Si considerano situazioni di potenziale conflitto di interesse, a titolo esemplificativo: rapporti di parentela, affinità, convivenza o coniugio con l'autrice/autore; appartenenza alla medesima istituzione; partecipazione in corso o recente ai medesimi progetti di ricerca; rapporti di supervisione scientifica o di collaborazione continuativa; cointeressenze di carattere professionale o economico.
2. Il componente del Comitato di direzione o del Consiglio di redazione che si trovi in una situazione di conflitto di interesse si astiene dalla valutazione del contributo e dal partecipare alle relative deliberazioni.
3. Il Comitato di direzione adotta misure procedurali idonee a prevenire che i contributi delle autrici / degli autori facenti parte degli organi editoriali della Rivista siano valutati da soggetti in conflitto di interesse.

Art. 4 – Gestione dell'integrità scientifica: condotte scorrette e segnalazioni

1. Il Comitato di direzione adotta misure idonee a prevenire e rilevare le pratiche contrarie all'integrità scientifica, tra le quali, in particolare: il plagio (intero o parziale, palese o mascherato); la duplicazione non dichiarata di

pubblicazioni precedenti; la falsificazione o la fabbricazione di dati; la citazione scorretta o manipolata delle fonti; la frammentazione artificiosa della ricerca (salami slicing); l'utilizzo non dichiarato o comunque improprio di sistemi di intelligenza artificiale, in violazione di quanto previsto dall'art. 19, ivi inclusi la presentazione come frutto del proprio lavoro intellettuale di testi generati da tali sistemi e l'inserimento di dati, fonti o riferimenti bibliografici, dottrinali, giurisprudenziali o normativi inesistenti, inesatti o non verificati.
2. La Rivista utilizza strumenti di verifica del plagio prima di avviare il processo di referaggio. Ove il contributo presenti indizi di plagio, il Comitato di direzione ne dà immediata comunicazione all'autrice/autore, invitandolo a fornire chiarimenti, e può decidere di escludere il contributo dalla valutazione.
3. La Rivista può avvalersi di strumenti idonei a rilevare l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale nella redazione dei contributi. Tali strumenti hanno funzione meramente ausiliaria: i loro esiti non sono di per sé sufficienti a fondare l'accertamento di una condotta scorretta e sono in ogni caso sottoposti al vaglio del Comitato di direzione, previa richiesta di chiarimenti all'autrice/autore. Formano comunque oggetto di specifica verifica l'esistenza e l'esattezza delle fonti dottrinali, giurisprudenziali e normative citate.
4. Le/i componenti degli organi editoriali e le/i referee non caricano i contributi in valutazione, in tutto o in parte, su sistemi di intelligenza artificiale che non garantiscano la riservatezza dei contenuti e la tutela dei diritti delle autrici e degli autori, e non affidano a tali sistemi la valutazione scientifica dei contributi né la redazione dei giudizi, che restano attività personali e non delegabili. L'eventuale impiego di strumenti di intelligenza artificiale per finalità meramente ausiliarie, quali la revisione linguistica, è consentito nel rispetto dei limiti di cui al periodo precedente.
5. Il Comitato di direzione esamina con la dovuta diligenza le segnalazioni di condotte scorrette provenienti da terzi, siano esse riferite a contributi in fase di valutazione o già pubblicati. Le segnalazioni sono trattate con riservatezza.
6. Qualora, a seguito di istruttoria, risulti accertata una condotta contraria all'integrità scientifica in un contributo già pubblicato, il Comitato di direzione adotta i provvedimenti appropriati, ivi inclusa la rettifica o la rimozione del contributo dalla Rivista, con indicazione esplicita e pubblica delle ragioni del provvedimento.

Art. 5 – Pubblicità del dibattito e modifiche post-pubblicazione
1. La Rivista promuove la pubblicità del dibattito scientifico successivo alla pubblicazione. A tale scopo, il Comitato di direzione può valutare la pubblicazione di note di risposta, lettere all'editore o altri contributi di commento agli articoli già pubblicati.
2. Eventuali correzioni a contributi già pubblicati – dovute a errori di carattere non sostanziale – sono pubblicate con modalità documentate e trasparenti, garantendo la riconducibilità della correzione al contributo originale.
3. Il ritiro (retraction) di un contributo già pubblicato è deliberato dal Comitato di direzione nei casi in cui siano accertate gravi violazioni dell'integrità scientifica o della correttezza editoriale. La decisione di ritiro è resa pubblica

con indicazione delle relative motivazioni, nel rispetto degli standard COPE. Il contributo ritirato è conservato nell'archivio della Rivista con l'indicazione del ritiro.

Sezione II
Doveri delle autrici e degli autori

Art. 6 – Requisiti di originalità e disciplina dell'inedito

1. L'autrice/autore che sottopone un contributo alla Rivista garantisce che: il lavoro è originale e non è stato in precedenza pubblicato, integralmente o in misura sostanziale, in altra sede editoriale; il contributo non è contemporaneamente sottoposto a valutazione presso un'altra rivista, volume o periodico; il contributo non riproduce, senza virgolettato e senza menzione della fonte, parti di lavori altrui o dell'autrice/autore stesso già editi.
2. L'autrice/autore che intende fare riferimento ad argomenti già sviluppati in precedenti propri contributi è tenuto a citare esplicitamente tali lavori e a indicare in quale misura il nuovo contributo se ne distingue.
3. Qualora un contributo sia destinato alla pubblicazione in un volume collettaneo o in altra sede, ciò deve essere espressamente indicato in nota al testo.

Art. 7 – Correttezza scientifica e citazione delle fonti

1. L'autrice/autore è tenuto a presentare i dati, i risultati e le interpretazioni della ricerca in modo accurato e onesto, astenendosi da ogni forma di falsificazione o manipolazione. I dati su cui si fondano le conclusioni del contributo devono essere accuratamente riportati e, ove rilevante, resi disponibili secondo le modalità indicate dalla Rivista.
2. L'autrice/autore cita con precisione e completezza le fonti dottrinali e giurisprudenziali utilizzate nel contributo, riconoscendo adeguatamente il contributo di altri studiosi alle tesi sostenute. La letteratura essenziale sul tema trattato deve essere presa in considerazione e discussa criticamente.
3. L'autrice/autore è responsabile della correttezza e della completezza dell'apparato bibliografico e citazionale del proprio contributo.

Art. 8 – Indicazione degli autori e contributo alla ricerca

1. La paternità del contributo deve essere attribuita esclusivamente ai soggetti che abbiano apportato un contributo intellettuale significativo alla concezione, alla struttura, all'elaborazione o all'interpretazione critica del lavoro.
2. L'autrice/autore che sottopone un contributo scritto in collaborazione con altri è tenuto ad assicurarsi che tutte/i le/i co-autrici/autori abbiano approvato la versione definitiva dell'elaborato e siano a conoscenza della sua sottoposizione alla Rivista.
3. Soggetti che abbiano prestato una mera assistenza tecnica (raccolta di dati, revisione linguistica, ecc.) non possono essere indicati come co-autrici/autori, ma possono essere menzionati nei ringraziamenti.

Art. 9 – Conflitti di interesse delle autrici e degli autori

1. L'autrice/autore è tenuto a dichiarare esplicitamente, nella comunicazione di invio del contributo, l'esistenza di eventuali conflitti di interesse – finanziari, professionali o di altra natura – che potrebbero aver influenzato la ricerca, le tesi sostenute o le interpretazioni proposte.
2. L'autrice/autore dichiara le fonti di finanziamento della ricerca o del progetto da cui trae origine il contributo, nonché il ruolo eventualmente svolto dal soggetto finanziatore nella definizione del disegno della ricerca, nella raccolta e nell'interpretazione dei dati.

Art. 10 – Dovere di correzione

1. L'autrice/autore che individui, dopo la pubblicazione del proprio contributo, un errore o un'inesattezza rilevante è tenuto a darne immediata comunicazione al Comitato di direzione della Rivista, fornendo tutte le indicazioni necessarie per la pubblicazione di una rettifica o per la correzione del contributo.
2. L'autrice/autore è tenuto a collaborare attivamente con il Comitato di direzione per la correzione o, nei casi più gravi, per il ritiro del contributo, anche qualora la segnalazione provenga dalla Rivista o da terzi.

Art. 11 – Aspetti etici della ricerca

1. I contributi che si fondano su ricerche empiriche condotte su soggetti umani o che utilizzano dati personali devono essere conformi alle norme applicabili, ivi incluse quelle relative all'ottenimento del consenso informato dei soggetti coinvolti e all'approvazione da parte di un comitato etico competente, ove richiesta.
2. L'autrice/autore è tenuto a indicare, nel contributo, le autorizzazioni etiche ottenute e le misure adottate per la tutela della riservatezza dei soggetti coinvolti nella ricerca.
3. Nei contributi di medicina legale e nelle discipline che utilizzano dati clinici o sanitari, l'autrice/autore adotta ogni misura necessaria a garantire il pieno rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e normativa nazionale) e dei principi deontologici della professione medica.

Sezione III
Doveri delle/dei referee

Art. 12 – Impegno alla valutazione

1. La/il referee accetta l'incarico di valutazione soltanto qualora disponga delle competenze tematiche e disciplinari adeguate rispetto al contributo assegnato, e soltanto qualora sia in grado di rispettare i termini indicati dal Comitato di direzione.
2. Qualora la/il referee sia impossibilitata/o ad accettare l'incarico o a rispettare i termini fissati, ne dà immediata comunicazione al Consiglio di

redazione, rinunciando all'incarico e suggerendo, ove possibile, altre/i referee con competenze pertinenti.

Art. 13 – Obiettività e motivazione della valutazione

1. La valutazione deve essere obiettiva, puntuale e adeguatamente motivata, fondata esclusivamente su criteri scientifici. Sono vietate le valutazioni ispirate a pregiudizi ideologici, personali o di altra natura non scientifica. La/il referee si astiene da critiche di carattere personale nei confronti dell'autrice/autore.
2. La/il referee segnala analiticamente la letteratura essenziale che l'autrice/autore abbia eventualmente trascurato. In caso di plagio o di riproduzione non dichiarata di lavori altrui o dell'autrice/autore, la/il referee segnala specificamente il testo o i testi da cui è tratta la parte in questione.
3. La scheda di valutazione è compilata in modo da consentire all'autrice/autore di comprendere le ragioni del giudizio espresso e di orientarsi in modo efficace nella revisione del contributo.

Art. 14 – Riservatezza

1. La/il referee è tenuto a mantenere la più assoluta riservatezza in merito al contenuto dei contributi assegnati alla propria valutazione, agli esiti della valutazione stessa e a ogni informazione acquisita nel corso del processo di revisione.
2. La/il referee non può utilizzare, anche parzialmente, le informazioni contenute nel contributo assegnato – in particolare quelle relative a dati non ancora pubblicati o a tesi inedite – per propri scopi di ricerca, senza il previo consenso scritto dell'autrice/autore.
3. La/il referee non può divulgare a terzi il contenuto del contributo, nemmeno dopo la conclusione del processo di valutazione, salvo che il contributo sia stato pubblicato.

Art. 15 – Conflitti di interesse delle/dei referee

1. La/il referee che, nonostante l'anonimato, riesca a individuare, con sufficiente certezza, l'autrice/autore del contributo sottoposto alla sua valutazione è tenuto a rifiutare l'incarico, dandone immediata comunicazione al Comitato di redazione.
2. La/il referee che si trovi in una situazione di conflitto di interesse – o che abbia fondate ragioni di ritenere di trovarsi in una situazione di conflitto di interesse – con l'autrice/autore del contributo – anche soltanto potenziale, determinato da rapporti di parentela, affinità, convivenza, appartenenza alla medesima istituzione, partecipazione ai medesimi progetti di ricerca, rapporti di supervisione o di collaborazione, cointeressenze professionali o personali – è tenuto a rifiutare l'incarico, dandone immediata comunicazione al Consiglio di redazione.
3. La/il referee non può accettare incarichi di valutazione relativi a contributi di cui abbia già effettuato la revisione per altra sede editoriale.

Sezione IV

Proprietà intellettuale e aspetti connessi

Art. 16 – Gestione del diritto d'autore e licenze

1. La Rivista pubblica i contributi in regime di accesso aperto con licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0), salvo diversa indicazione del Comitato di direzione.
2. Le modalità di trasferimento del diritto di pubblicazione dall'autrice/autore alla Rivista, nonché le condizioni di pubblicazione in accesso aperto, sono descritte nel Regolamento editoriale e nella dichiarazione di cessione dei diritti che l'autrice/autore sottoscrive al momento dell'invio del contributo.
3. La Rivista si impegna a pubblicare in modo chiaro e accessibile le informazioni relative alle licenze di pubblicazione adottate e ai diritti che le autrici e gli autori conservano sulle proprie opere.

Art. 17 – Consensi e liberatorie

1. Nei contributi che includono immagini, grafici, tabelle o altri materiali soggetti a diritti di terzi, l'autrice/autore è tenuto a ottenere, prima della pubblicazione, le autorizzazioni necessarie dai rispettivi titolari dei diritti.
2. Nei contributi che riproducono o elaborano dati personali, l'autrice/autore è tenuto a garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, ivi inclusa l'acquisizione del consenso degli interessati, ove necessario.
3. La Rivista si riserva di richiedere all'autrice/autore la documentazione comprovante l'ottenimento delle autorizzazioni di cui ai commi precedenti prima di procedere alla pubblicazione del contributo.

Art. 18 – Attribuzione degli studi pubblicati

1. Gli studi pubblicati sulla Rivista sono attribuiti esclusivamente a coloro i quali abbiano fornito un contributo significativo alla fase di progettazione ed esecuzione del lavoro.
2. Chiunque collabori al lavoro senza prestare un contributo che soddisfi questi requisiti, deve riceverne menzione nei ringraziamenti ma non può essere qualificata/o come autrice/autore.
3. La Rivista non ammette la "ghost authorship", ossia la pratica in cui una persona prepara l'articolo senza essere indicata tra gli autori e senza ricevere alcun riconoscimento, né la "guest/gift authorship", in cui viene inclusa tra le autrici/gli autori una persona che ha fornito un contributo minimo o nullo. Ai fini dei controlli e degli eventuali provvedimenti relativi al riscontro di queste fattispecie, la rivista segue le linee guida del Committee on Publication Ethics (COPE).

Art. 19 – Autorialità e utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale

1. Gli strumenti di elaborazione del linguaggio naturale basati sull'intelligenza artificiale non sono considerati autrici/autori, in conformità a quanto stabilito dalla l. 633/1941 per come modificata dalla l. 132/2025. Sono considerati

autrici/autori le sole persone fisiche, anche qualora si siano avvalse dell'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale, purché le opere presentate costituiscano il risultato del lavoro intellettuale della persona indicata come autrice/autore. La Rivista provvede ai controlli necessari a verificare tale requisito.
2. L'uso dell'intelligenza artificiale (ad esempio, per aiutare a generare contenuti o immagini, scrivere codice informatico, elaborare dati o per la traduzione) deve essere dichiarato sia nelle comunicazioni ufficiali tra le autrici/gli autori e gli organi della Rivista, sia nei manoscritti. Per ulteriori chiarimenti in merito alla posizione della Rivista, si prega di consultare la posizione del COPE in tema di "Authorship and AI tools".
3. La Rivista provvede in ogni caso ai controlli necessari in relazione alla rispondenza dei contributi a quanto stabilito dalla legge, dal presente Codice etico e dal Regolamento editoriale, e provvede ad adottare gli opportuni provvedimenti.

Sezione V
Entrata in vigore e modifiche

Art. 20 – Aggiornamento del Codice etico
1. Il presente Codice etico è aggiornato periodicamente dal Comitato di direzione, con deliberazione assunta dalla maggioranza dei componenti, per tener conto dell'evoluzione degli standard internazionali in materia di etica della pubblicazione scientifica e delle modifiche alla normativa ANVUR applicabile.
2. Le modifiche apportate al presente Codice etico sono pubblicate sul sito internet della Rivista con indicazione della data di entrata in vigore.

Art. 21 – Entrata in vigore
1. Il presente Codice etico entra in vigore alla data della sua adozione da parte del Comitato di direzione ed è pubblicato sul sito internet della Rivista.
2. Il presente Codice etico si affianca al Regolamento editoriale della Rivista e lo integra per gli aspetti etici del processo editoriale. In caso di contrasto tra le disposizioni del presente Codice etico e quelle del Regolamento editoriale, prevalgono le disposizioni del presente Codice etico.

Adottato dal Comitato di direzione il 13 novembre 2026